



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E
CONTROLLO AGROFORESTALE

Responsabile di settore Lorenzo DROSERA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 26845 - Data adozione: 19/12/2023

Oggetto: D.Lgs. n. 19/2021 - Servizio fitosanitario - Decisione relativa alla delimitazione di aree infette

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2023

Numero interno di proposta: 2023AD030189

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1° agosto 2023 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione.

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2018 recante le misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana.

VISTO Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

VISTI i seguenti 'Standards on phytosanitary measures (PM)' pubblicati su 'EPPO Bulletin' dalla European and Mediterranean Plant Protection Organization

PM 7/74 (1) *Popillia japonica*

PM 9/21 (1) *Popillia japonica: procedure for official control*

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 "Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

PRESO ATTO dei rinvenimenti di esemplari sporadici di *Popillia japonica* in trappole collocate sul territorio della Regione Toscana nel periodo giugno - settembre 2023, nelle località seguenti:

- Firenze: 2 individui maschi rinvenuti in due trappole posizionate presso l'area di sosta dell'autostrada del Sole di Bagno a Ripoli;
- Pistoia: 9 individui, 2 femmine e 7 maschi, rinvenuti in due trappole posizionate sul territorio del Comune di Pistoia,
- Livorno: 1 individuo maschio rinvenuto in una trappola posizionata presso l'area portuale di Livorno;
- Massa Carrara: 1 individuo maschio in una trappola posizionata presso l'area di servizio dell'autostrada A15 di Montaio ovest, vicino a Pontremoli;

- Arezzo: 1 individuo maschio in una trappola presso l'area di servizio dell'autostrada del Sole di Badia al Pino.

VISTO l'articolo 18 del citato Regolamento (UE) 2016/2031 che disciplina la definizione di aree delimitate nel caso di rinvenimento di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione Europea;

CONSIDERATO che il comma 4 di tale articolo prevede che “ *in deroga al paragrafo 1, se previo esame iniziale l'autorità competente, considerati la natura dell'organismo nocivo, della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione e il luogo in cui è stato rilevato, conclude che tale organismo nocivo può essere eliminato immediatamente, essa può decidere di non stabilire un'area delimitata.*”;

VISTO l'articolo 6 del Regolamento (UE) 2023/1584 che disciplina la possibilità di deroga all'obbligo di definire aree delimitate nel caso di presenza accertata dell'organismo nocivo *Popillia japonica*;

CONSIDERATO che le indagini rafforzate svolte dal Servizio fitosanitario regionale (SFR) presso i luoghi di rinvenimento degli insetti per tutto il periodo di volo degli adulti non hanno rilevato una ulteriore presenza di adulti di *Popillia japonica* nelle trappole;

RITENUTO che ciò permetta di escludere l'insediamento dell'insetto sul territorio regionale e di ipotizzare che gli individui isolati rinvenuti nelle trappole molto probabilmente si siano introdotti in Toscana con il trasporto passivo su automezzi provenienti dalle zone dove sono presenti altri focolai o con piante in vaso provenienti da zone dove l'insetto è già presente;

RITENUTO pertanto che sia possibile applicare ai rinvenimenti sopra elencati la deroga prevista dall'articolo 18.4 del citato regolamento (UE) 2016/2031 e disciplinata, nel caso di *Popillia japonica*, del citato regolamento (UE) 2023/1584;

RITENUTO inoltre necessario fornire indicazioni specifiche agli operatori professionali per la comunicazione al SFR di dati relativi alle acquisizioni di piante provenienti dalle aree delimitate per i focolai di *Popillia japonica*, presenti in Italia;

DECRETA

a) di avvalersi della possibilità di deroga all'obbligo di definire aree delimitate, in base a quanto previsto dall'articolo 18 comma 4 del Regolamento (UE) 2016/2031 e dall'articolo 6 del Regolamento (UE) 2023/1584, nel caso dei rinvenimenti dell'organismo nocivo delle piante *Popillia japonica* descritti in narrativa, pur proseguendo e rafforzando le indagini previste per l'anno 2024 per la ricerca di tale organismo nocivo sul territorio della Regione Toscana;

b) di approvare il documento 'Disposizioni agli operatori professionali della Regione Toscana per la prevenzione dell'introduzione dell'organismo nocivo delle piante *Popillia japonica* contenuto in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

1 disposizioni per gli operatori professionali della Regione Toscana
99ccc9035d60901758931866ccbd83132e410d522062b614b9ce2da449643d18

CERTIFICAZIONE